

*Peste Suina Africana -
Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia
per il 2021*

1. Piano di Sorveglianza e Prevenzione della Peste Suina Africana in Italia 2021.

Referente: Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari.

Destinatari: Regioni e Province Autonome.

2. Dati storici sull'evoluzione epidemiologica della malattia.

Nel corso del 2020, primo anno di applicazione del Piano, nel sistema informativo dedicato alla sorveglianza passiva per la Peste Suina Africana (PSA) nelle regioni indenni, sono stati debitamente registrati i campioni raccolti sul territorio e riportati in dettaglio in allegato 1 in calce al presente documento. Non sono stati segnalati casi sospetti, e non si sono avuti esiti positivi agli esami diagnostici.

L'attività ha inoltre in qualche modo risentito delle problematiche legate alla pandemia da COVID-19 per quanto riguarda alcuni record che non hanno trovato un riscontro di prelievi caricati nel sistema e relativamente ad alcuni deficit di risultati di laboratorio inseriti nel sistema.

2.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

La Peste Suina Africana (PSA) è presente in Italia, limitatamente alla Regione Sardegna, sin dal 1978; il resto del territorio nazionale è invece libero dall'infezione.

La corrente situazione epidemiologica nel mondo e ancor più in Europa, dove la malattia ha coinvolto sia i suini domestici che i cinghiali, rappresenta motivo di preoccupazione per l'Italia in forza del possibile ingresso dell'infezione per contiguità da popolazioni di cinghiali infetti, nonostante il "fronte endemico" non abbia ancora coinvolto i paesi direttamente confinanti con l'Italia (es. Austria, Slovenia). Il rischio più imminente risulta piuttosto legato alla trasmissione indiretta dell'infezione ed in particolare al "fattore umano": alimenti/materiali contaminati possono essere veicolati da trasportatori, turisti, lavoratori stranieri, viaggiatori anche a grande distanza dal luogo di origine dell'infezione.

Le attività di cui al Piano del 2020 sono state implementate compatibilmente con le misure di gestione dell'epidemia Covid-19 e comunque sempre ricomprese nelle attività ritenute 'non differibili' nell'ambito delle disposizioni nazionali di gestione della pandemia. Il 2020 è stato il primo anno di applicazione del Piano di sorveglianza ed è stato concomitante con l'epidemia da Covid-19, pertanto le Regioni e Province Autonome si sono costantemente confrontate con l'Autorità Centrale ed il Centro di Referenza Nazionale per lo Studio delle Pesti Suine presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (CEREP) relativamente a talune criticità derivanti dall'applicazione delle misure contemplate dal Piano e al fine di individuare in corso d'opera gli opportuni correttivi.

Per quanto detto sopra, si ritiene necessario mantenere in essere il sistema di sorveglianza passiva elaborato, monitorando costantemente la situazione epidemiologica europea ed internazionale, rafforzando dove necessario il sistema dei controlli, incrementando la diffusione delle informazioni e la conoscenza della malattia e l'implementazione delle misure di biosicurezza.

Inoltre, al fine di responsabilizzare sia gli addetti del settore sia i comuni cittadini all'adozione di comportamenti corretti e ad incrementare la collaborazione con i servizi veterinari, è stato elaborato e pubblicato sul sito web del Ministero della Salute apposito materiale informativo, destinato ad allevatori, veterinari, turisti, trasportatori, per una diffusione capillare di informazioni relative alla malattia e soprattutto al rischio connesso alla sua eventuale presenza e diffusione.

3. Descrizione del programma.

3.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Obiettivo generale: proteggere il patrimonio suinicolo nazionale da eventuali incursioni del virus PSA sul territorio continentale.

Obiettivi specifici: aggiornamento del sistema nazionale di allerta precoce per la PSA, miglioramento quali-quantitativo della sorveglianza passiva negli allevamenti di suini e nelle

popolazioni di cinghiali, messa in atto di iniziative per l'informazione e la formazione degli stakeholders.

Tenuto conto del riconosciuto ruolo epidemiologico dei cinghiali, in base a specifici criteri di azione che saranno nel caso implementati dalle Regioni e Province Autonome nell'ambito dei Piani di gestione regionali della fauna selvatica, è prevista la possibilità di ricorrere ad iniziative per la gestione numerica della popolazione di cinghiali, elaborate in base ad una valutazione del rischio di introduzione e diffusione della malattia.

Inoltre, in vista dell'imminente entrata in vigore dell'Animal Health Law, che contempla anche la **Peste Suina Classica** (PSC) tra le malattie transfrontaliere potenzialmente di maggior impatto sulla zootecnia e sulla fauna selvatica, a partire dal 2021 è stato stabilito di aggiornare e revisionare il Piano di sorveglianza nazionale per la PSC al fine di applicare un incremento del livello di sorveglianza passiva per detta malattia, anche tenuto conto che le norme in materia prevedono la notifica di ogni caso sospetto di Pesti Suine (DLgs 54 del 20/02/2004; DLgs 55 del 20/02/2004) e la pronta esecuzione di test diagnostici per escludere o confermare la presenza dei virus competenti.

Fino al 2020 il Piano PSC è stato un piano di monitoraggio sierologico, con l'obiettivo di garantire, a posteriori, l'assenza di circolazione di stipiti a bassa virulenza non clinicamente rilevabili nel territorio nazionale, ormai indenne da diversi anni. Questo obiettivo appare ormai obsoleto (come anche il Piano) a causa della mutata situazione epidemiologica e, del resto, anche il Piano della Malattia Vescicolare in Italia, a cui quello della PSC era associato, è in fase di modifica.

Si è quindi deciso di associare il Piano PSC a quello della PSA sostituendo il monitoraggio sierologico (test ELISA) con la sorveglianza passiva (test RT-PCR): lo stesso campione raccolto in osservanza al Piano PSA negli allevamenti domestici (due campioni su base settimanale per regione nelle regioni indenni PSA) sarà quindi analizzato con metodi biomolecolari anche per la PSC.

Al momento si ritiene opportuno limitare la sorveglianza della PSC ai soli suini domestici, escludendo quindi i cinghiali, che verranno testati (per escludere l'infezione da entrambi i virus PSA e PSC) solo in caso di sospetto clinico o anatomo-patologico.

Per il 2021, si propone di utilizzare anche per il Piano PSC l'applicativo SINVSA all'interno della piattaforma Vetinfo già favorevolmente sperimentato per la sorveglianza passiva negli allevamenti domestici, con il valore aggiunto di ottimizzare le risorse dedicate al campionamento e alla gestione dei sistemi informativi. In SIMAN quindi, saranno caricati solo i casi realmente sospetti: morti in azienda con sintomi o lesioni riferibili a Pesti Suine o epidemiologicamente correlati a focolai accertati. Per quanto riguarda la sorveglianza passiva nei selvatici continuerà ad essere usata anche per il 2021 l'apposita funzionalità resa disponibile nell'applicativo SINVSA.

Sebbene la sorveglianza passiva della PSA in Sardegna sia basata su un campionamento diverso rispetto al territorio nazionale, anche per questa regione il Piano PSC potrà essere associato alla sorveglianza della PSA nei suini domestici.

Quanto sopra anche in considerazione della situazione epidemiologica attuale della PSC, presente in alcuni paesi dell'Est Europa e altre aree del pianeta, che richiede comunque di mantenere un certo livello di attenzione a possibili nuovi focolai che potrebbero insorgere in Italia veicolati per via indiretta attraverso fonti di contaminazione legate soprattutto al fattore umano, e nonostante la presenza e disponibilità di presidi vaccinali su larga scala.

Il Piano di sorveglianza nazionale per la PSA si articola nei principali ambiti di seguito elencati:

- a. sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali.
- b. sorveglianza passiva negli allevamenti di suini.
- c. gestione della popolazione di cinghiali.
- d. verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza.
- e. campagna di formazione ed informazione degli stakeholders.

a. Sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali.

L'obiettivo è il tempestivo riscontro dell'infezione (early detection). La sorveglianza passiva su

tutto il territorio nazionale sarà attuata attraverso la segnalazione e il controllo diagnostico di tutti i cinghiali rinvenuti morti (inclusi i morti per incidente stradale) e di tutti i casi sospetti (es. mortalità aumentata, sintomatologia riferibile a pesti suine, collegamento epidemiologico).

Per facilitare le segnalazioni le Regioni e Province Autonome adottano procedure specifiche e predispongono appositi canali di notifica. Al fine di agevolare e supportare le segnalazioni di ritrovamento e le relative azioni da porre in atto è in fase di allestimento presso il (CEREP) un apposito numero verde nazionale.

Considerando la attuale situazione epidemiologica non è possibile prescindere da un elevato livello di attenzione reso necessario dalla situazione di allerta legata alla possibilità di introdurre il virus della PSA nelle regioni indenni. Sono individuati comunque due livelli di allerta:

- livello di allerta minimo: carcasse di cinghiali che non presentano lesioni riferibili alla PSA. Questo livello si associa ad uno status di “silenzio epidemiologico” in cui non si ravvisa un rischio rilevante o immediato di introduzione del virus. Le attività di sorveglianza possono essere svolte applicando le misure minime di biosicurezza esplicitate di seguito nella parte relativa alle biosicurezze.

- livello di allerta massimo: l'innalzamento del livello di allerta viene deciso dal Ministero della Salute di concerto con le autorità regionali o provinciali competenti sulla base delle evidenze epidemiologiche. In casi specifici, qualora siano rinvenute carcasse di cinghiali e/o cinghiali abbattuti che presentano lesioni riferibili a PSA o in presenza di mortalità anomala, il servizio veterinario competente deve adeguarsi comunque ad un innalzamento del rischio e adottare le misure previste dal manuale operativo in caso di sospetto di peste suina: in particolare il prelievo dei campioni e l'area interessata devono essere gestiti con opportuni livelli di biosicurezza.

Vista l'attuale distribuzione della PSA in Europa, il rischio di introduzione dell'infezione in Italia per contiguità seppure elevato, non appare immediato e pertanto consente di far permanere l'Italia in un contesto di livello minimo di allerta: il fronte endemico rimane ancora ad una certa distanza dai confini nazionali. Si stima che dal momento in cui la PSA verrà segnalata nei cinghiali di paesi confinanti (in particolare Austria, Slovenia o Croazia), il tempo necessario all'introduzione nel nostro paese attraverso il cinghiale sarà di circa 1 anno.

Nel quadro delle misure sviluppate ai fini dell'attuazione della sorveglianza passiva, è prevista una compensazione finanziaria di 10 euro per coloro che riferiranno il ritrovamento di una carcassa di cinghiale come richiesto dal doc. SANTE 2017/10186 rev.3 della Commissione e 20 euro per la consegna o l'invio del campione all'autorità competente. A tal fine le Regioni e Province Autonome devono predisporre un'apposita procedura per la compensazione e la relativa rendicontazione ai fini della richiesta di accesso ai finanziamenti comunitari, anche attraverso appositi accordi con le Associazioni venatorie.

b. Sorveglianza passiva negli allevamenti di suini domestici.

La sorveglianza passiva sul territorio nazionale è prevista dalla legislazione nazionale, DPR del 8/2/1954 n. 320 e DLgs n. 54/2004, che attua la direttiva 2002/60/CE. In base a tali norme tutti i casi sospetti di peste suina devono essere immediatamente segnalati al servizio veterinario localmente competente che adotta tutte le misure previste dalla normativa vigente e dal manuale delle Pesti Suine nei suini domestici per confermare o escludere la presenza di circolazione virale.

Il Ministero della Salute raccomanda alle Regioni e Province Autonome il rafforzamento delle attività di sorveglianza per i suini domestici finalizzate al rilevamento precoce di ogni segnale che possa in qualche modo essere indicativo della presenza del virus PSA in allevamento.

Pertanto, il rilevamento di sintomi clinici o lesioni anatomopatologiche attribuibili alla peste suina deve essere prontamente segnalato all'Autorità competente. Tutti i casi di febbre alta, morte improvvisa, presenza di emorragie cutanee o di organi interni, disturbi intestinali e nervosi, aborto, etc. devono essere attentamente osservati e segnalati al servizio veterinario, come raccomandato dal manuale diagnostico (Decisione della Commissione 2003/422/CE). In caso di aumento della mortalità >30% rispetto ai valori registrati nel mese precedente, viene emesso il sospetto di peste

suina e si procede al prelievo dei campioni per l'esecuzione dei test diagnostici per PSA.

c. Gestione della popolazione di cinghiali.

Tenuto conto dell'impossibilità di prevedere lo specifico contesto in cui l'eventuale introduzione del virus potrà verificarsi, è necessario definire misure gestionali preventive da adottare su scala nazionale. Nel caso in cui si prospettasse la diffusione dell'infezione per contiguità, sarà opportuno provvedere a piani specifici da applicare nelle aree di confine adiacenti a zone eventualmente infette situate nei paesi limitrofi. In tali contesti, la diffusione della PSA potrebbe, almeno in linea teorica, essere fortemente rallentata attraverso la riduzione della densità di cinghiali perseguita in un breve periodo (alcuni mesi), su un ambito vasto (almeno 50 km di distanza dal fronte epidemico) con l'obiettivo di rimuovere la maggior parte della popolazione, e dovrebbe essere mantenuta nel tempo.

Nel momento in cui si dovesse rilevare la comparsa del virus, inoltre, il quadro complessivo delle azioni gestionali sarà articolato secondo i principi indicati nel documento di indirizzo della Commissione Europea per le aree infette e sarà comunque applicato quanto previsto dal manuale per le emergenze.

In Italia si stima che ogni anno sono abbattuti circa 300.000-500.000 cinghiali, a fronte di una popolazione post-riproduttiva di 800.000-1.000.000 di capi in lenta e costante crescita. La distribuzione geografica dei cinghiali è un *continuum* dal Nord al Sud dell'Italia, mentre nella catena alpina vi sono ancora aree di discontinuità che, probabilmente, potrebbero essere presto colmate. Questi dati sono utili ai fini del ricorso ad un'azione coordinata di gestione della specie, indirizzata alla riduzione sia numerica sia spaziale della popolazione, e che contemperì l'attività venatoria, le azioni di controllo previste dalla normativa vigente (Legge n. 157/92, art.19) e le azioni programmabili nella rete delle Aree Protette (Parchi Nazionali, Regionali, Oasi, Rifugi ecc.). Nell'ambito delle iniziative che il Ministero della Salute ha intrapreso in cooperazione con i Ministeri dell'Agricoltura e dell'Ambiente, competenti in materia di gestione della fauna selvatica, e con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e CEREP, è in fase di elaborazione un documento di indirizzo con l'obiettivo di fornire indicazioni tecnico operative in relazione alla prevenzione della PSA nel selvatico, e di supportare le Regioni e Province Autonome nell'ambito dei propri Piani di gestione della fauna selvatica, nell'orientamento finalizzato a migliorare gli aspetti correlati alla *preparedness* e alle misure di gestione della popolazione di cinghiali in funzione dell'aumentato rischio di introduzione del virus della PSA in Italia.

In tale contesto multidisciplinare, è prevista anche un'attività di implementazione dei sistemi di stima della densità di popolazione e distribuzione territoriale per disporre di dati aggiornati ed esaustivi che consentano l'elaborazione di attività mirate di controllo della popolazione selvatica a livello regionale. Ciò anche al fine di programmare l'obiettivo di riduzione generalizzata delle densità, da perseguire mediante l'incremento dell'utilizzo di tecniche a basso impatto, in grado di limitare la movimentazione degli animali e la loro ulteriore diffusione sul territorio, nonchè attraverso l'incremento del prelievo selettivo nei confronti di specifiche classi di sesso ed età.

La riduzione generalizzata della densità della popolazione di cinghiali andrà perseguita e mantenuta nel tempo in quanto il rischio PSA sarà prevedibilmente alto anche nel futuro, indipendentemente dal riscontro di focolai.

d. Verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza.

Per un efficace controllo del territorio utile sia in caso di prevenzione sia in caso di emergenza, è opportuno conoscere lo stato delle aziende suine relativamente ai livelli di biosicurezza adottati.

A questo scopo le aziende suinicole sono classificate sulla base del rischio in tre categorie:

1. aziende non commerciali o familiari: i suini sono tenuti solo per la fase di ingrasso e sono destinati all'autoconsumo; né gli animali vivi né i prodotti suini vengono movimentati all'esterno dell'azienda.

2. aziende commerciali (aziende da riproduzione e aziende da ingrasso): movimentano suini da vita e da macello e trasportano i prodotti suini al di fuori dell'azienda.
3. aziende allo stato brado o semi-brado: detengono i suini all'aperto in modo temporaneo o permanente.

I criteri minimi di biosicurezza per le diverse categorie aziendali sono riportati in calce al documento nell'Allegato 3.

e. Campagna di formazione ed informazione degli stakeholders.

Il Ministero della Salute, nell'ambito delle iniziative finalizzate a rendere più efficace l'azione di prevenzione e aumentare le capacità di intervento nei confronti di una eventuale emergenza PSA, nonché per limitare o eliminare i comportamenti a rischio, ha già elaborato apposito materiale informativo e divulgativo, disponibile sul proprio sito web (<http://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanitaAnimale.jsp?lingua=italiano&id=208>) unitamente alle informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica della Peste Suina Africana in Europa.

Ciò anche in conformità a quanto sostenuto ed auspicato dalla Commissione europea relativamente ad un approccio condiviso ed armonizzato tra tutti gli Stati Membri interessati a vario livello dall'epidemia e per aumentare la preparazione a gestire le emergenze epidemiche, per accrescere il livello delle misure di controllo e contrasto alla malattia.

Il Ministero della Salute, con il supporto del CEREP, organizza un'attività di aggiornamento e formazione, con lo svolgimento di corsi a livello nazionale, sia teorici che pratici compatibilmente con le disposizioni relative alla gestione della pandemia Covid-19, ricorrendo anche all'utilizzo di diversi canali di comunicazione, ivi comprese le nuove tecnologie e gli ambienti social. Questa attività coinvolgerà in particolare le forze dell'ordine e il corpo dei carabinieri forestali oltre che le associazioni di categoria (veterinari liberi professionisti, cacciatori e allevatori).

Inoltre, in considerazione delle possibili criticità operative derivanti dalla gestione della pandemia Covid-19, il Ministero della Salute, su richiesta delle Regioni e Province Autonome, fornirà materiale informativo (documentale, audiovisivo) relativo ai diversi aspetti della preparazione e della gestione dell'eventuale emergenza.

In linea generale, nell'ambito delle attività preparatorie alla gestione di un'eventuale emergenza, il Ministero della Salute svolge attività di coordinamento con le altre Autorità ed Enti coinvolti a vari livelli nelle attività di supporto gestionale. In particolare, il coordinamento con l'Agenzia delle Dogane per assicurare la vigilanza sulle merci al seguito dei viaggiatori nei presidi territoriali ed alle frontiere, e con il Comando Carabinieri per la tutela della salute per gli aspetti riguardanti il commercio illegale di alimenti di origine suina.

Le Regioni e Province Autonome provvedono all'implementazione di un programma di formazione ed aggiornamento, che contempli attività teoriche e pratiche, rivolte ai servizi veterinari ed a tutte le figure professionali a diverso titolo e livello coinvolte nella gestione della PSA.

4. Misure previste dal programma.

4.1 Organizzazione, supervisione e ruolo di tutti gli stakeholders coinvolti nel programma.

4.1.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Il Ministero della Salute coordina e verifica le attività del presente Piano di sorveglianza nazionale, avvalendosi del supporto tecnico scientifico del CEREP.

Lo svolgimento delle attività previste dal Piano è demandato ai servizi veterinari ufficiali per il tramite degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome. È già impostata una collaborazione interministeriale (Ministero dell'Agricoltura, Ministero dell'Ambiente) per le attività di informazione e formazione e per le possibili azioni di gestione della popolazione dei cinghiali con l'obiettivo di ridurre la consistenza e la densità.

4.2 Descrizione e demarcazione delle aree geografiche ed amministrative di attuazione del

programma.

4.2.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Il Piano di sorveglianza nazionale è applicato su tutto il territorio nazionale (277.249 km²) ed è diversificato in base alle evidenze epidemiologiche e alle valutazioni del rischio di introduzione dell'infezione.

Per quanto riguarda i cinghiali, le Regioni e le Province Autonome gestiranno le attività, in particolare quelle finalizzate alla gestione della popolazione, in base alle specifiche situazioni epidemiologiche ed ambientali.

Sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali.

Le segnalazioni delle carcasse di cinghiale rinvenute sul territorio possono essere effettuate da diverse figure: guardie forestali, guardie provinciali, allevatori, cacciatori, trekkers, birdwatchers, comuni cittadini.

Sulla base dei dati disponibili in relazione alla popolazione di cinghiali in Italia, è stato indicato l'obiettivo di campionamento per il 2021 riportato nell'Allegato 2- tabella 1.

Il servizio veterinario localmente competente riceve le segnalazioni relative alle carcasse rinvenute, valuta ogni caso in funzione del livello di rischio, e provvede comunque al prelievo di campioni per le indagini di laboratorio, utilizzando la modulistica dell'applicativo SINVSA e alimentando il sistema con i dati disponibili, necessari al fine di poter disporre di una modalità di raccolta dati uniforme sul territorio.

Ogni Regione e Provincia Autonoma individua un protocollo di sorveglianza routinaria, adotta una procedura di raccolta dei campioni e di gestione delle carcasse sulla base delle proprie strutture e dei modelli organizzativi interni.

In caso di conferma di PSA, si attivano le procedure previste dalla normativa vigente (Manuale delle Pesti Suine negli animali selvatici <http://www.izsum.it/IZSUM/Common/pages02/wfContentDownload.aspx?IDMAP=48> e Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico - http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_listaFile_itemName_0_file.pdf).

In regione Sardegna, data la densità della popolazione di cinghiali e la diffusione della pratica venatoria, sono state elaborate misure specifiche per la caccia. Sarà mantenuto il registro delle compagnie di caccia autorizzate, e il database delle aziende turistico venatorie (comprese quelle che allevano cinghiali).

Vista la necessità di assicurare un livello di sorveglianza passiva adeguato, le amministrazioni competenti organizzano con cadenza almeno mensile delle battute per la ricerca di carcasse di cinghiale. L'amministrazione competente deve a tal fine identificare le aree a maggior rischio (densità di cinghiali, esposizione a contatti a rischio etc.) e organizzare con adeguate risorse le battute, da effettuarsi mediante l'utilizzo di personale esperto e, ove possibile, con l'ausilio di cani da traccia specificamente addestrati, e previo accordo stabilito tra l'autorità regionale e gli enti a vario titolo coinvolti. Questa attività rappresenta una modalità di rafforzamento dell'intero sistema di sorveglianza passiva e, al tempo stesso, permette di individuare le aree a maggior rischio epidemiologico nel territorio di competenza. Inoltre, poiché ogni battuta di ricerca e raccolta dovrà svolgersi in collaborazione con altre figure competenti all'uopo individuate, tale attività permetterà di creare una squadra che, esercitandosi in tempo di pace alla raccolta delle carcasse, potrà essere operativa in corso di epidemia, quando la rimozione delle carcasse nel territorio rappresenta una importante misura di prevenzione dell'infezione virale.

Ogni Regione e Provincia Autonoma è tenuta ad elaborare ed inviare al Ministero della Salute idonea programmazione di tali interventi sul proprio territorio entro il 30 aprile 2021.

Indicatori di efficacia per la sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali:

1. Programmazione effettuata entro i termini previsti (SI, NO).
2. Identificazione aree a maggior rischio (SI, NO).
3. Numero eventi (battute) realizzati/numero eventi (battute) programmati.

4. Numero campioni raccolti/numero di campioni previsti.

Modalità di gestione del caso sospetto di PSA nel selvatico.

Nel caso in cui venga rilevata una specifica sintomatologia o anche semplicemente un anomalo incremento della mortalità, tale da modificare il livello di allerta, è prevista apposita segnalazione al servizio veterinario localmente competente che effettua il sopralluogo e procede al prelievo di campioni o dell'intera carcassa. In particolari condizioni ambientali o per altri motivi contingenti, il servizio veterinario può affidare l'esecuzione del sopralluogo e l'eventuale prelievo ad un veterinario che operi in un'area protetta/parco, o ad un veterinario libero professionista o ad altri operatori qualificati e debitamente formati. La formazione preventiva di dette figure deve essere appositamente effettuata, con particolare riferimento alle misure di biosicurezza e di sanità animale da applicarsi durante il sopralluogo e per le operazioni di campionamento, e ufficialmente autorizzata dal servizio veterinario.

Il sopralluogo deve essere effettuato sempre nel rispetto di adeguate misure di biosicurezza e deve essere seguito dalla distruzione dei resti delle carcasse e disinfezione accurata di ambienti e attrezzi usati.

I campioni sono inviati rapidamente al CEREP e contestualmente viene notificato il sospetto nel SIMAN, in cui verranno inserite tutte le informazioni inerenti al ritrovamento ed alle attività correlate, con l'indicazione che le stesse sono svolte nell'ambito del presente Piano di sorveglianza nazionale.

Gli organi da prelevare in caso di sospetto di PSA ed i relativi test diagnostici sono riportati al capitolo 4.3.5.

Sorveglianza passiva negli allevamenti di suini domestici.

La sorveglianza passiva negli allevamenti suinicoli viene effettuata come previsto dal RPV. Particolare attenzione deve essere riservata a segnalare aumenti anomali della mortalità in tutte le categorie di allevamento e al rilievo di ogni sintomatologia clinica riconducibile alle pesti suine, tenendo conto che l'introduzione o la movimentazione di suini vivi rappresenta un ulteriore fattore da considerare per la valutazione del rischio.

Oltre al campionamento sistematico degli animali morti spontaneamente, la sorveglianza passiva negli allevamenti di suini domestici prevede il campionamento di almeno due animali morti per settimana per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, prelevati prioritariamente nelle aziende fino a 50 capi (equamente ripartite tra familiari e commerciali).

Il servizio veterinario effettua un esame anatomico-patologico e il prelievo di campioni che vengono testati per escludere la circolazione virale. Analogamente alla procedura di campionamento per la sorveglianza passiva dei cinghiali, anche per la sorveglianza passiva negli allevamenti di suini domestici deve essere alimentato il sistema SINVSA.

Laddove dovessero ravvisarsi elementi tali da fare concretamente considerare il sospetto di PSA, il servizio veterinario procede all'inserimento del sospetto in SIMAN, in cui verranno inserite tutte le informazioni inerenti al ritrovamento ed alle attività correlate, con l'indicazione che le stesse sono svolte nell'ambito del presente Piano di sorveglianza nazionale.

Gli organi da prelevare in caso di sospetto di PSA ed i relativi test diagnostici sono riportati al capitolo 4.3.5.

Sulla base di queste disposizioni, si prevede di testare circa 2.000 animali ogni anno. (Allegato 2 - tabella 2 in calce al documento).

Gli allevamenti di detta consistenza (fino a 50 capi) sono quelli da individuare prioritariamente per il campionamento. Tuttavia, laddove per tipologia di allevamenti presenti sul territorio regionale non si riuscisse a raggiungere il numero di capi necessari per la sorveglianza, è possibile il ricorso a soluzioni alternative, includendo ad esempio anche allevamenti di consistenze maggiori.

In ogni caso, le Regioni e Province Autonome provvedono ad elaborare una adeguata programmazione delle attività in forma stratificata sul territorio e rappresentativa delle realtà

zootecnica, in particolare indicando la distribuzione dei capi da prelevare e testare su base mensile, e a presentarla al Ministero della Salute per la preventiva autorizzazione entro il 30 aprile 2021.

A tal fine, si chiede alle Autorità regionali, in collaborazione con gli Osservatori Epidemiologici degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio, di eseguire, per il proprio territorio di competenza, una analisi del rischio che permetta di ridefinire il target, oppure di ampliare la base campionaria. La stesura del suddetto documento potrà avvalersi delle indicazioni riportate nel documento di indirizzo di cui all'apposita Sezione 1 del presente documento, "*Mappe di rischio per la PSA: un esempio metodologico*".

Indicatori di efficacia per la sorveglianza passiva negli allevamenti di suini domestici:

1. Predisposizione analisi del rischio per gli allevamenti di suini domestici (SI, NO).
2. Programmazione effettuata entro i termini previsti (SI, NO).
3. Numero di campioni raccolti su base mensile/numero campioni programmati.

Gestione delle popolazioni di cinghiali.

Le Regioni e Province Autonome definiscono nei piani regionali le attività di gestione della popolazione di cinghiali comprendendo anche misure di controllo numerico in base a specifiche valutazioni, relativamente alla densità di popolazione e al rischio di contatto con la popolazione domestica o al rischio di danni all'agricoltura o incidenti, o ancora al rischio sanitario aumentato in conseguenza di accesso frequente di cinghiali in aree urbane e/o in zone di raccolta dei rifiuti. A tal fine le Regioni e le Province Autonome redigono *ex novo* oppure integrano, se necessario, i propri Piani di gestione della popolazione di cinghiali, trasmessi al Ministero della Salute, e adottano opportune azioni finalizzate ad una stima numerica della popolazione di cinghiali presente sul proprio territorio il più possibile aggiornata ed esaustiva.

Le attività di controllo numerico del cinghiale devono contemplare l'incentivazione della caccia in modalità singola o in girata a scapito delle battute in braccata; l'identificazione di aree delimitate da barriere naturali o artificiali per realizzare una discontinuità geografica e rendere gestibile il principio di regionalizzazione; la promozione della creazione di centri di lavorazione carne di cinghiale (anche da capi catturati in aree protette); il divieto di alimentazione e abbeveramento artificiale non derogabili per motivi atmosferici; il divieto di movimentazione della specie su tutto il territorio nazionale; il divieto di introduzione della specie in ogni istituto faunistico (aree addestramento cani; Aziende Turistico-Venatorie ecc.).

Risulta indispensabile, inoltre, l'abbandono definitivo della pratica dell'immissione di cinghiali in ambiente non confinato che, sebbene vietata ai sensi della L. 221/15, continua ad essere praticata in maniera fraudolenta

Per ovvi motivi di biosicurezza, inoltre, risulta necessario il controllo dell'adeguatezza degli "ambiti confinati", individuati dalla normativa come idonei alla detenzione dei cinghiali, contestualmente alla verifica del rispetto delle norme per quanto concerne gli allevamenti all'aperto dei suini, considerato che in alcuni contesti risulta diffusa la presenza di cinghiali inequivocabilmente frutto di ibridazione.

A tal fine le Regioni e Province Autonome faranno riferimento anche al documento di indirizzo in fase di elaborazione da parte del tavolo tecnico composto da Ministero della Salute, Ministero delle Politiche Agricole, Ministero dell'Ambiente, ISPRA e CEREP e relativo all'adozione di un programma nazionale di gestione del cinghiale, attraverso l'applicazione di un pool articolato di misure, alcune delle quali indirizzate alla fase attuale (*azioni preventive*) e altre indirizzate alla fase di gestione diretta dell'epidemia quando e se rilevata nel nostro paese (*azioni reattive*).

La riduzione della densità di popolazione deve essere attuata e mantenuta anche indirettamente, attraverso la limitazione dell'accesso a fonti di cibo alternative come quelle legate o mediate dal fattore umano (residui e rifiuti alimentari o la pratica del foraggiamento, sebbene già vietata).

Relativamente al grado di supporto che il mondo venatorio darà al nuovo assetto della gestione del cinghiale in fase preventiva, è essenziale la creazione tra i cacciatori di una conoscenza diffusa del problema PSA e degli effetti che l'arrivo del virus comporterebbe sull'esercizio venatorio e sul

resto delle attività nelle aree sottoposte a gestione faunistico-venatoria.

In considerazione del ruolo cruciale che il mondo venatorio può attivamente svolgere nel contrasto della PSA, parallelamente alla diffusione di una corretta informazione, nella fase preventiva all'arrivo del virus, andrà stimolato il coinvolgimento attivo dei cacciatori nella sorveglianza passiva delle carcasse di cinghiale e nella corretta raccolta dei dati relativi ai cinghiali abbattuti.

Successivamente all'arrivo della PSA dovranno anche essere previsti percorsi didattici appositamente finalizzati alla formazione di specifiche figure operative (per esempio per operatori addetti alla ricerca attiva delle carcasse).

Le Regioni e le Province Autonome sono tenute a verificare la possibilità di stabilire specifici accordi e/o convenzioni con enti e associazioni di interesse faunistico e venatorio per aumentare la rappresentatività del sistema di segnalazione delle carcasse e di raccolta dei campioni. In tal senso, gli enti e le associazioni possono funzionare da tramite tra le amministrazioni competenti e i cittadini che possono segnalare il riscontro di carcasse di cinghiali anche gestendo i contributi economici che il Piano prevede siano riconosciuti in questo ambito.

Indicatori di efficacia per la gestione della popolazione di cinghiali:

1. Predisposizione/aggiornamento del piano regionale gestione cinghiali (SI, NO).
2. Predisposizione piano regionale di vigilanza L.221/15 (SI, NO)

Verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza.

L'espletamento di detta attività viene effettuato utilizzando le apposite check-list rese disponibili nel sistema Classyfarm (www.classyfarm.it). I servizi veterinari procedono alla verifica della applicazione delle misure di biosicurezza almeno negli allevamenti facenti parte del campione selezionato per il controllo anagrafico, compilando l'apposita check-list ufficiale (<http://www.classyfarm.it/wp-content/uploads/sites/4/2020/03/Check-list-Biosicurezza-suini-Nazionale-10.03.2020.pdf>) sul 2% del totale delle aziende, per ogni categoria di azienda suinicola (non commerciali o familiari, da riproduzione, da ingrasso) e comunque in un numero di allevamenti rappresentativo, stratificato secondo la prevalenza delle categorie aziendali. D'altro canto i veterinari aziendali registrati su Classyfarm compilano la specifica check-list per gli allevamenti da cui hanno ricevuto mandato ad operare.

Le Regioni e Province Autonome provvedono a verificare i dati inseriti dai servizi veterinari.

La successiva registrazione nel sistema dei dati rilevati consentirà di disporre di una raccolta di dati ed informazioni indispensabili per la valutazione delle misure da applicarsi nel settore, con un approccio conforme alla reale situazione territoriale e proporzionale al rischio PSA.

Per quanto riguarda gli allevamenti all'aperto (SEMIBRADO in BDN) questi devono essere visitati ogni tre anni, per cui ogni anno va effettuata la verifica delle condizioni di biosicurezza in almeno il 30% degli allevamenti con indicazione "SEMIBRADO" in BDN. Questo anche in vista dell'implementazione dell'identificazione individuale dei riproduttori di questa tipologia di allevamenti, prevista a partire dal 2022.

Ogni Regione e Provincia Autonoma è tenuta ad elaborare ed inviare al Ministero della Salute apposita programmazione di tale attività entro il 31 marzo 2021.

Indicatori di efficacia per la verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza:

1. Programmazione effettuata entro i termini previsti (SI, NO).
2. Numero di check list effettuate/numero di check list previste.

Campagna di formazione ed informazione.

Il materiale informativo dedicato alle diverse categorie in qualche modo coinvolte (veterinari, viaggiatori, allevatori, cacciatori, cittadini), elaborato dal Ministero della Salute e pubblicato sul sito web istituzionale, è liberamente consultabile.

In considerazione delle criticità derivanti dalla gestione dell'emergenza Covid-19, i corsi di formazione previsti per il 2020, sono stati procrastinati nella quasi totalità dei casi, ma alcune regioni hanno effettuato corsi di formazione ed aggiornamento online.

Gli obiettivi generali della formazione sono quelli di fornire adeguata conoscenza della situazione epidemiologica, aumentare la consapevolezza del rischio di introduzione dell'infezione e dei ruoli svolti ai diversi livelli nell'ambito delle attività del Piano e migliorare la preparazione nel riconoscere i sintomi riferibili alla PSA. Ciò si realizza attraverso l'organizzazione di campagne di informazione e formazione per migliorare le competenze dei servizi veterinari e di tutti i possibili loro interlocutori.

Per il 2021, compatibilmente con le disposizioni in materia di gestione della pandemia Covid-19, corsi di formazione ed aggiornamento sono organizzati dalle singole Regioni e Province Autonome destinati ai servizi veterinari e alle diverse categorie professionali a vario titolo coinvolte, cacciatori, allevatori, veterinari libero professionisti, etc..

La programmazione deve prevedere almeno un evento formativo a carattere divulgativo a semestre, e deve essere elaborata e trasmessa al Ministero della Salute entro il 30 aprile 2021.

Indicatori di efficacia per la formazione:

1. Programmazione attività di formazione (SI, NO).
2. Numero di eventi formativi effettuati/numero di eventi formativi programmati.

Esercitazioni pratiche di aspetti legati alla emergenza PSA.

Le amministrazioni regionali, al fine di migliorare il livello di *preparedness* sul proprio territorio di competenza, organizzano un percorso basato sulla simulazione (di campo o in modalità desktop exercise), di specifici ambiti legati alle diverse situazioni di emergenza.

Tale percorso di esercitazioni sarà utile ai servizi veterinari per mettere in pratica quanto riportato dal Manuale delle Emergenze, mettendo alla prova le capacità di gestione di ogni aspetto legato alla emergenza PSA (per esempio, gestione del sospetto, oppure gestione di un focolaio nei selvatici, e così via). Esercitandosi su un solo aspetto alla volta, inoltre, sarà più facile monitorare nel dettaglio ogni attività eseguita.

Piuttosto che prevedere esercizi di simulazione complessivi, la cui gestione può risultare difficoltosa anche a causa dell'attuale situazione di pandemia, si suggerisce, infatti, di frazionare gli eventi in simulazioni di più breve durata e dedicate a specifiche fasi, cui far partecipare gruppi ristretti di persone. In ogni caso il programma di simulazioni dovrà prevedere eventi dedicati sia al settore domestico che selvatico. Tali eventi vanno replicati e incoraggiati anche a livello territoriale di ASL e di distretto.

Il percorso formativo dovrà essere oggetto di specifica programmazione in cui deve essere indicato:

- le simulazioni che saranno organizzate;
- gli obiettivi da perseguire;
- il personale coinvolto;
- la tempistica.

Le Regioni e Province Autonome sono tenute ad elaborare ed inviare al Ministero della Salute la programmazione di queste attività entro il 30 aprile 2021.

Si raccomanda di organizzare almeno un evento di simulazione per semestre, oppure simulazioni relative a singole fasi di gestione di un sospetto/focolaio con una frequenza maggiore (esempio, a trimestre).

Alla fine di ogni esercitazione di simulazione l'amministrazione regionale dovrà redigere un report in cui si evincano i punti di forza e le criticità emerse durante l'esercitazione.

Le fasi da tenere in considerazione sono almeno le seguenti:

1. fase di sospetto del focolaio

Domestici	Selvatici
Segnalazione del sospetto	Segnalazione del sospetto
Misure da intraprendere	Misure da intraprendere
Prelievo dei campioni	Prelievo dei campioni
Invio dei campioni al laboratorio	Invio dei campioni al laboratorio
Attribuzione ruoli e competenze	Attribuzione ruoli e competenze

Gestione Informazione e comunicazione	Gestione Informazione e comunicazione
---------------------------------------	---------------------------------------

2. fase di conferma del focolaio

Domestici	Selvatici
Notifica della conferma Misure da intraprendere Definizione aree di restrizione Gestione dei campioni Organizzazione della sorveglianza Avvio dell'indagine epidemiologica Gestione Informazione e comunicazione	Notifica della conferma Misure da intraprendere Convocazione del gruppo di esperti Definizione aree di restrizione Gestione dei campioni Organizzazione della sorveglianza Gestione della fauna selvatica e delle attività in ambiente silvestre Avvio dell'indagine epidemiologica Gestione Informazione e comunicazione

3. fase di gestione del focolaio

Domestici	Selvatici
Applicazione della sorveglianza Abbattimento degli animali esposti al virus Smaltimento delle carcasse disinfezioni Analisi epidemiologica Gestione Informazione e comunicazione	Applicazione della sorveglianza Smaltimento delle carcasse Organizzazione sorveglianza nei domestici Analisi epidemiologica Gestione Informazione e comunicazione

4. fase di estinzione del focolaio

Domestici	Selvatici
Fine della sorveglianza Conclusione analisi epidemiologica Revoca delle misure di restrizione Ripopolamento allevamenti Gestione Informazione e comunicazione	Fine della sorveglianza Conclusione analisi epidemiologica Revoca delle misure di restrizione Gestione Informazione e comunicazione

Indicatori di efficacia per le esercitazioni pratiche di aspetti legati alla emergenza PSA:

1. Programmazione attività di simulazione (SI, NO).
2. Numero attività di simulazione realizzate/numero attività di simulazione programmate.

4.3 Descrizione delle misure del programma.

4.3.1 Notifica della malattia.

4.3.1.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

La PSA è soggetta a denuncia obbligatoria secondo quanto previsto dal RPV. Tutti i soggetti individuati dall'art 2 del RPV sono tenuti alla comunicazione anche del sospetto di PSA.

I dati relativi ai focolai vengono notificati alla Commissione Europea in ottemperanza e nei tempi previsti dalla Direttiva 82/894/CEE e s.m. attraverso il SIMAN coerente con il sistema ADNS.

4.3.2 Popolazione target del programma.

4.3.2.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Popolazione suina nel Territorio nazionale:

- numero capi suini censiti al 31 dicembre 2020: 8.795.979;
- numero strutture che detengono suini aperte al 31 dicembre 2020: 138.722 di cui 106.869

allevamenti familiari (fino a 4 capi);

- numero strutture che detengono animali all'aperto: 9.475;

- numero cinghiali: stimato in circa 800.000-1.000.000 capi (popolazione post riproduttiva).

La popolazione domestica censita è sottoposta al Piano in misura corrispondente alle attività previste dalla sorveglianza.

La popolazione selvatica è stimata dalle singole Regioni e Province Autonome nell'ambito dei relativi piani di gestione del selvatico.

4.3.3. Identificazione degli animali e registrazione degli allevamenti con particolare riferimento alla pertinente legislazione dell'Unione per questa malattia e alla sua attuazione nello stato membro.

4.3.3.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

In Italia la normativa di riferimento in materia di identificazione e registrazione dei suini è il DLgs n. 200/2010 di attuazione della Direttiva 2008/71/CE su identificazione e registrazione dei suini.

Le Regioni e Province Autonome, nell'ambito dell'applicazione della normativa di cui sopra ed in particolare nell'ambito del monitoraggio sull'implementazione dell'anagrafe zootecnica, provvedono alla verifica e completamento dei dati presenti in BDN e in particolare:

- verifica e completamento della registrazione in BDN degli allevamenti familiari con un solo capo
- verifica e completamento coordinate geografiche;
- verifica e completamento orientamento produttivo;
- verifica e completamento modalità allevamento;
- verifica e completamento tecnica produttiva;
- verifica registrazione movimentazioni;
- verifica e completamento capacità struttura e censimento dettagliato;
- verifica sul rispetto delle tempistiche delle registrazioni delle movimentazioni e delle registrazioni delle macellazioni da parte degli impianti di macellazione.

4.3.4 Norme relative alla movimentazione degli animali con particolare riferimento alla legislazione dell'Unione pertinente per questa malattia e alla sua attuazione nello Stato membro

4.3.4.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

In Italia la normativa di riferimento in materia di identificazione e registrazione dei suini è il Decreto Legislativo n. 200/2010 del 26 ottobre 2010 di attuazione della Direttiva 2008/71/CE su identificazione e registrazione dei suini, che disciplina anche l'obbligo di registrazione in BDN delle movimentazioni dei suini. Con il D.M. 28 giugno 2016 è stato introdotto l'obbligo del modello 4 elettronico che consente una più efficace tracciabilità delle movimentazioni. Oltre a ciò, il sistema, utilizzabile anche con app su smartphone, consente di aumentare il livello di completezza dei dati, consente una trasmissione tempestiva delle informazioni, dando anche la possibilità di effettuare controlli incrociati in tempo reale e di bloccare la movimentazione in caso di notifica di focolaio di malattia o del rilevamento di altre anomalie che pongono divieto di movimentazione. Dal 9 novembre 2018 è stata resa obbligatoria la registrazione in BDN anche degli allevamenti familiari con un unico suino.

4.3.5 Schemi di campionamento e test utilizzati con particolare riferimento alla legislazione dell'Unione pertinente per questa malattia e alla sua attuazione nello Stato membro.

4.3.5.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Come previsto dal Piano nazionale di emergenza e dalla normativa vigente, in Italia la diagnosi di laboratorio per PSA è effettuata, in tutti i casi sospetti, dal CEREP. Seguendo le linee guida internazionali e in particolare le raccomandazioni di cui al manuale OIE, la ricerca virologica si basa su test biomolecolari, mentre la diagnosi sierologica viene effettuata mediante screening e test di conferma, rispettivamente Test ELISA e test Immunoperossidasi.

In Sardegna, seguendo lo stesso schema, per motivi di biosicurezza, i campioni prelevati da casi sospetti e nell'ambito delle attività previste dal piano di eradicazione regionale sono processati nei laboratori dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna. Il piano regionale prevede l'applicazione di test sierologici nell'ambito della sorveglianza attiva degli allevamenti di suini e il ricorso a test biomolecolari in caso di riscontro di sieropositività; la sorveglianza attiva dei cinghiali nella zona infetta prevede che tutti i cinghiali siano sottoposti a test biomolecolari e sierologici, mentre nella zona di protezione di un focolaio i test sierologici vengono effettuati su un campione di animali al fine di confermare l'assenza della malattia. Tutti i campioni raccolti nell'ambito della sorveglianza passiva nei cinghiali sono controllati mediante test biomolecolari e test sierologici.

Nel resto delle regioni italiane, poiché la sorveglianza passiva nelle popolazioni domestiche e di cinghiali è il punto cruciale del Piano di sorveglianza, il test biomolecolare rappresenta il principale strumento diagnostico.

Tutti i laboratori sono accreditati dall'Ente nazionale di accreditamento (ACCREDIA) secondo ISO 17025; in questo senso il CEREP ha iniziato nel 2019 un processo per includere tutti i principali laboratori della rete di Istituti Zooprofilattici Sperimentali nella diagnosi di PSA. L'obiettivo è stato quello di abilitare i laboratori alla diagnosi di prima istanza per PSA, mediante l'esecuzione dei test biomolecolari sui campioni prelevati nell'ambito del Piano, e di coinvolgerli in caso di emergenza, a supporto delle attività diagnostiche.

I test virologici e sierologici sono eseguiti presso il CEREP e comprendono:

Test virologici:

- Ricerca dell'antigene su sezioni da criostato con tecnica di immunoperossidasi indiretta mediante l'utilizzo di anticorpi monoclonali

Test biomolecolari:

- PCR
- Real-time PCR.

Test sierologici:

- ELISA TEST
- Immunoperossidasi

Gli organi da prelevare in caso di sospetto sono:

- a. milza;
- b. rene;
- c. linfonodi (particolarmente quelli che presentano lesioni emorragiche o edematose);
- d. tonsille;
- e. sangue;
- f. midollo (ossa lunghe, es. femore);

Con riferimento alla sorveglianza passiva nel selvatico, in caso di livello di rischio minimo è sufficiente raccogliere la milza per i test biomolecolari.

Per quanto riguarda i campioni di sangue, il prelievo può essere costituito da coaguli (es. dalle cavità cardiache) o da fluidi corporei in caso di prelievo da carcasse. In caso di animali malati o moribondi è preferibile effettuare due prelievi: uno per i test biomolecolari (sangue intero con provetta vacutainer a tappo viola con EDTA) e uno per i test sierologici (sangue coagulato con provetta vacutainer tappo rosso).

Il prelievo di midollo osseo può essere effettuato nei casi di rinvenimento di carcasse (o porzioni di carcasse) in avanzato stato di decomposizione tale da rendere impossibile il prelievo degli altri organi di elezione.

Ai fini degli obiettivi del piano di sorveglianza passiva (early detection) non è strettamente necessario procedere ai test sierologici; il CEREP decide di caso in caso se aggiungere ai test biomolecolari anche approfondimenti diagnostici di tipo sierologico ai fini di una valutazione epidemiologica.

Il CEREP coordina la rete dei Laboratori degli Istituti Zooprofilattici sia in tempo di pace sia in caso di emergenza, assicurando la standardizzazione delle procedure dei test da applicare e

verificando i protocolli di biosicurezza adottati dai laboratori per la gestione dei campioni.

4.3.6 Vaccini e piani di vaccinazione con particolare riferimento alla legislazione dell'Unione pertinente per questa malattia.

4.3.6.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Non applicabile.

4.3.7 Informazione e valutazione della gestione delle misure di biosicurezza e delle infrastrutture nelle aziende coinvolte.

4.3.7.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

In Italia è stato implementato un Sistema informativo denominato Sistema Classyfarm deputato al rafforzamento delle reti di epidemiosorveglianza e a una più efficace categorizzazione del rischio degli allevamenti attraverso l'inserimento a sistema dei dati basati sia sull'attività di controllo ufficiale che sull'autocontrollo aziendale. Tra gli ambiti di rilevazione dei dati è stato previsto anche quello della biosicurezza. Attraverso la compilazione di un'apposita check list sarà possibile rilevare il livello di applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti e la definizione di uno specifico *score* utilizzabile anche per le finalità del presente Piano.

Relativamente al settore selvatico, l'aumentato rischio di introduzione della malattia in Italia, come già accennato, ha incrementato e migliorato il livello di collaborazione dell'Autorità centrale con il settore della caccia e le associazioni dei cacciatori in particolare. Da ciò deriva una maggiore consapevolezza del settore nei confronti della malattia, e questo consente un miglioramento del livello di applicazione delle misure di biosicurezza nei punti di raccolta dei cinghiali cacciati, che in ogni caso hanno modalità di gestione diverse, stabilite a livello regionale. In effetti in Italia non esistono 'hunting grounds' ma ciascuna compagnia di caccia usualmente utilizza un territorio definito in base alla residenza dei cacciatori con un proprio punto di raccolta.

4.3.8 Misure in caso di positività con particolare riferimento alla legislazione dell'Unione pertinente per questa malattia e alla sua attuazione nello Stato membro.

4.3.8.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

In caso di sospetto e/o conferma) di infezione da PSA si applica quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, dal Manuale operativo domestici e Manuale operativo selvatici (<https://bit.ly/2IzpHH6> - http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_1_file.pdf - http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_10_file.pdf) e dal Piano Nazionale per le emergenze di tipo epidemico

(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_listaFile_itemName_0_file.pdf).

4.3.9 Descrizione delle pratiche di abbattimento (nell'ambito dei piani PSA). Descrivere le circostanze secondo le quali è previsto che i suini di una azienda vengano macellati/ abbattuti e, se previste, eventuali campagne di abbattimento/macellazione preventive.

4.3.9.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Le procedure per l'abbattimento degli animali e lo smaltimento delle carcasse sono contenute nel Manuale operativo nazionale domestici e Manuale operativo selvatici (<https://bit.ly/2IzpHH6>) e nel Piano Nazionale per le emergenze di tipo epidemico

(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_listaFile_itemName_0_file.pdf).

4.3.10 Piani di risarcimento dei proprietari di animali abbattuti/macellati.

4.3.10.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Le indennità spettanti ai proprietari di suini abbattuti e distrutti a seguito del riscontro di focolai o di sieropositività sono erogate con le modalità previste dalla Legge 2 giugno 1988, n. 218, dal Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298 e successive m. e i.

4.3.11 Controllo dell'attuazione del programma e del sistema di notifiche con particolare riferimento alla legislazione dell'Unione pertinente per questa malattia e alla sua attuazione nello Stato membro.

4.3.11.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Il livello di implementazione delle attività previste dal piano di sorveglianza nazionale è monitorato attraverso verifiche di efficacia, attività di ispezione e monitoraggio da parte dell'Autorità Centrale e di Regioni e Province Autonome, finalizzate al controllo del livello di implementazione delle attività previste dal piano, individuando di volta in volta gli eventuali elementi critici che potrebbero impedire il raggiungimento degli obiettivi e rimodulando se necessario la programmazione delle attività attraverso misure correttive. Pur essendo possibili variazioni di queste attività in termini di tempistica e modalità, per ciascuna specifica attività del Piano sono previsti i relativi indicatori di efficacia. Le Regioni e Province Autonome sono tenute a valutare periodicamente e contestualmente l'andamento delle attività rispetto agli indicatori, e ad informare il Ministero della Salute ed il CEREP sul livello di implementazione di dette attività tramite l'invio di un report di verifica dello stato dell'arte, a conclusione del primo semestre di implementazione del piano.

4.3.12 Misure attuate sul cinghiale (nell'ambito del piano PSA). Descrivere come viene vietata l'alimentazione dei cinghiali, la quantità media di alimento distribuito nei terreni di caccia per mese e per km² e come viene messa in atto la caccia mirata.

4.3.12.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

La pratica del foraggiamento ai cinghiali in Italia è vietata ai sensi della L. 221/15, in relazione al rischio di aumento della produttività e riduzione della mortalità naturale della specie, oltre che, in riferimento alla diffusione della PSA, aumento della probabilità di trasmissione virale, in considerazione dell'innaturale concentrazione degli animali che il ricorso a tale pratica determina. Risulta tuttavia evidente la necessità di implementare i controlli in tal senso, attraverso una capillare azione di verifica e sanzionamento su tutto il territorio nazionale, anche se non agevole nell'attuale quadro normativo e gestionale nazionale, tenuto conto delle diverse competenze in materia anche dei Ministeri dell'Agricoltura e dell'Ambiente. In tal senso è stato istituito un Tavolo tecnico interministeriale, e con il CEREP e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) anche al fine di attivare un flusso informativo con gli organismi di controllo per avere contezza delle segnalazioni e delle eventuali sanzioni comminate per un monitoraggio costante.

La polizia provinciale e alcuni dipartimenti del Comando forestale dei Carabinieri sono responsabili della verifica del rispetto di questa disposizione.

Nei piani regionali di gestione della popolazione dei cinghiali, e nell'ambito delle norme che ciascuna regione provvede ad emanare per la regolamentazione della caccia, il Ministero della Salute fornirà indicazioni alle regioni affinché sia contemplato il divieto di alimentazione e abbeveramento artificiale dei cinghiali non derogabile per motivi atmosferici.

Il Ministero della Salute, inoltre, già dal 2017 ha disposto l'implementazione dei controlli alle frontiere e una serie di dispositivi per rafforzare la sorveglianza passiva e il livello di preparazione generale.

(<http://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanitaAnimale.jsp?lingua=italiano&id=208&tab=4>)

4.3.13 Descrivere le azioni di sensibilizzazione da attuare

Nelle regioni PSA free il Ministero della Salute sta attuando varie misure per aumentare il livello di consapevolezza in accordo con diversi livelli di partner istituzionali quali altri Ministeri (agricoltura, affari interni, affari ambientali...), governi locali, agricoltori, cacciatori, ecc. con l'obiettivo di assicurare un'adeguata consapevolezza in tutte le categorie di stakeholder, utilizzando anche le nuove tecnologie dei media.

Nella regione Sardegna proseguiranno le attività per raggiungere un cambio di mentalità e della

modalità di gestione degli allevamenti suini; l'obiettivo è sostituire gli antichi e obsoleti metodi di allevamento suino con un nuovo approccio zootecnico sostenibile in grado di elevare la biosicurezza e mantenere le peculiarità dei prodotti sardi.

5. Benefits del piano.

5.1 Piano di sorveglianza della PSA in Italia.

Il principale beneficio atteso dall'implementazione del presente piano è quello di aumentare il livello di allerta e di preparazione alla gestione di un'eventuale emergenza per l'introduzione del virus della PSA in Italia.

Gli strumenti per migliorare la consapevolezza sui potenziali rischi sono rappresentati dalle attività di formazione, informazione, conoscenza dei protocolli di campionamento e attività di verifica.

L'impatto economico della PSA è particolarmente dannoso a causa delle restrizioni economiche alla commercializzazione di suini vivi e carni suine dalle zone sottoposte a restrizione. Pertanto deve essere fatto quanto possibile per rilevare il più presto possibile l'introduzione della malattia, in particolare nella popolazione di cinghiali.

I costi da sostenere in caso di epidemia di PSA sono decisamente superiori ai costi del piano di controllo, effettuato attraverso il monitoraggio delle popolazioni di cinghiali con l'esecuzione di test diagnostici sugli animali malati abbattuti e trovati morti, nonché attraverso la riduzione numerica della popolazione di cinghiali. Il piano si prefigge di individuare precocemente la possibile introduzione del virus nella popolazione di cinghiali e di ridurre contestualmente il rischio di coinvolgimento della popolazione dei suini domestici.



Tutte le misure contemplate dal piano sono state elaborate tenendo conto delle informazioni ed indicazioni fornite dall'UE in ambito di gestione della PSA, e dell'esperienza dei diversi SM interessati negli ultimi tempi dall'epidemia di PSA. La competenza e la collaborazione dei diversi esperti nazionali con l'UE e con rappresentanze degli altri paesi europei ha certamente consentito di adattare le azioni da porre in essere nella prevenzione e gestione di una eventuale emergenza alla realtà nazionale.

Allegato 1

Andamento dei record registrati nel sistema informativo dedicato alla sorveglianza passiva per PSA nelle regioni indenni (2020).

Campioni raccolti per il domestico: 894.

Campioni raccolti per il selvatico: 1170.



Allegato 2

Tabella 1 dati relativi ai cinghiali ed alle previsioni di campionamento.

Region	Estimated wild boar population	BOARS found DEAD to sample (NOT killed during hunting)	BOARS found DEAD to sample (NOT killed during hunting) 2021
Valle d'Aosta	600	1	5
Lombardia	11629	10	50
Marche	8200	7	35
Toscana	156000	140	700
Umbria	66350	59	295
Piemonte	13715	12	60
Friuli VG	4025	4	20
Abruzzo	47500	43	215
Molise	9000	8	40
Lazio	60000	54	270
Campania	85000	76	380
Calabria	15000	13	65
Puglia	25000	22	110
Basilicata	30000	27	135
Sicilia	20000	18	90
Trento	800	1	5
Bolzano	20	0	0
Emilia Romagna	60000	54	270
Liguria	28600	26	130
Veneto	28000	25	125
TOTALE	669439	600	3000

Tabella 2 dati relativi ai campionamenti nel settore domestico.

REGIONE	TIPO AZIENDA	N. AZIENDE	N.AZIENDE DA CAMPIONARE	N.ANIMALI DA CAMPIONARE	N.ATTESO AZIENDE SIEROPOSITIVE	N. ATTESO AZIENDE CON INFEZIONE
ABBRUZZO	COMMERC	822	50	50	0	0
ABBRUZZO	BACKYARD	14910	50	50	0	0
BASILICATA	COMMERC	394	50	50	0	0
BASILICATA	BACKYARD	6725	50	50	0	0
PA BZ	COMMERC	261	25	25	0	0
PA BZ	BACKYARD	4926	25	25	0	0
CALABRIA	COMMERC	561	50	50	0	0
CALABRIA	BACKYARD	4302	50	50	0	0
CAMPANIA	COMMERC	701	50	50	0	0
CAMPANIA	BACKYARD	21871	50	50	0	0
E. ROMAGNA	COMMERC	1370	50	50	0	0
E. ROMAGNA	BACKYARD	2520	50	50	0	0
FVG	COMMERC	755	50	50	0	0
FVG	BACKYARD	792	50	50	0	0
LAZIO	COMMERC	1119	50	50	0	0
LAZIO	BACKYARD	4662	50	50	0	0
LIGURIA	COMMERC	131	50	50	0	0
LIGURIA	BACKYARD	564	50	50	0	0
LOMBARDIA	COMMERC	2800	50	50	0	0
LOMBARDIA	BACKYARD	5857	50	50	0	0
MARCHE	COMMERC	1124	50	50	0	0
MARCHE	BACKYARD	12057	50	50	0	0
MOLISE	COMMERC	381	50	50	0	0
MOLISE	BACKYARD	4590	50	50	0	0
PIEMONTE	COMMERC	1501	50	50	0	0
PIEMONTE	BACKYARD	924	50	50	0	0
PUGLIA	COMMERC	675	50	50	0	0
PUGLIA	BACKYARD	201	50	50	0	0
SICILIA	COMMERC	1661	50	50	0	0
SICILIA	BACKYARD	240	50	50	0	0
TOSCANA	COMMERC	1250	50	50	0	0
TOSCANA	BACKYARD	5274	50	50	0	0
P.A. TN	COMMERC	18	18	18	0	0
P.A. TN	BACKYARD	554	25	25	0	0
UMBRIA	COMMERC	928	50	50	0	0
UMBRIA	BACKYARD	2864	50	50	0	0
VDA	COMMERC	57	50	50	0	0
VDA	BACKYARD	12	50	50	0	0
VENETO	COMMERC	2090	50	50	0	0
VENETO	BACKYARD	7727	50	50	0	0
totale		135841	11247	68964	22	2

Si specifica che il numero previsto è relativo alla sorveglianza da effettuarsi sulla parte continentale dell'Italia, e che non sono riportati i dati relativi alla regione Sardegna, dove i campionamenti sono effettuati in base al Piano di eradicazione.

Allegato 3

Criteri minimi di biosicurezza per le diverse tipologie aziendali.

Criteri minimi di biosicurezza per le aziende suinicole non commerciali:

- a. divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari e adozione di idonee procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (Reg. CE n. 1069/2009).
- b. evitare qualsiasi contatto con suini di altri allevamenti e con i cinghiali.
- c. evitare qualsiasi contatto con carcasse di cinghiali (inclusi sottoprodotti, residui di carcassa o di caccia).
- d. adottare appropriate misure igienico-sanitarie in allevamento (cambio indumenti e calzature in entrata e in uscita dall'azienda, applicazione di adeguate procedure di disinfezione in corrispondenza dell'ingresso in azienda e nei locali di stabulazione).
- e. utilizzare disinfettanti efficaci ed idonei come previsto dalle norme vigenti.
- f. divieto di contatto con i suini allevati in azienda nelle 48 ore successive alle attività di caccia.
- g. divieto di ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati. Ogni ingresso di persone e veicoli all'interno dell'allevamento deve essere documentato.
- h. controllo veterinario ufficiale in ogni macellazione a domicilio.
- i. divieto di utilizzo di scrofe/verri per la riproduzione.
- j. i locali dell'azienda dovrebbero:
 - essere costruiti in modo tale da impedire l'ingresso di cinghiali o altri animali (ad es. cani).
 - prevedere sistemi di disinfezione per indumenti e calzature degli operatori (o locali adibiti a spogliatoio per permetterne il cambio) in corrispondenza dell'ingresso in azienda.

Criteri di biosicurezza per le aziende commerciali:

Le aziende commerciali oltre a quanto previsto precedentemente devono dotarsi di un piano di biosicurezza approvato/concordato con i servizi veterinari, e adattato alla categoria aziendale nel rispetto della normativa nazionale. Tale piano dovrebbe includere almeno le seguenti fondamentali procedure (ma non deve essere limitato solo a queste):

- individuare e separare adeguatamente le aree pulite e sporche per il personale (ad es. spogliatoi, bagni con docce, locali mensa).
- stabilire e applicare adeguate operazioni di disinfezione di veicoli, locali.
- stabilire regole igienico sanitarie per il personale.
- vietare/verificare la detenzione di suini da parte del personale.
- effettuare regolarmente corsi di formazione per il personale.
- riesaminare a livello logistico la disposizione degli edifici aziendali, in modo da garantire un'adeguata separazione fra le unità di produzione (punti di entrata dei nuovi animali, quarantena, etc.).
- effettuare audit interni o eseguire autovalutazioni al fine di migliorare il programma di biosicurezza aziendale.

Inoltre dette aziende hanno l'obbligo di dotarsi di idonee recinzioni di protezione almeno intorno agli edifici dove sono stabulati gli animali, e quelli di stoccaggio di mangime e liquame.

Criteri minimi di biosicurezza per le aziende allo stato brado o semi-brado:

- a. divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari e adozione di idonee procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (Reg. CE n. 1069/2009).
- b. divieto di qualsiasi contatto con suini di altri allevamenti e con i cinghiali.
- c. divieto di qualsiasi contatto con carcasse di cinghiali (inclusi sottoprodotti, residui di carcassa o di caccia).
- d. divieto di contatto con i suini allevati in azienda nelle 48 ore successive alle attività di caccia.
- e. divieto di ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati. Ogni ingresso di persone e veicoli all'interno dell'allevamento deve essere documentato.
- f. obbligo di recinzione, che includa i punti di abbeverata, di alimentazione, di stoccaggio alimenti o liquami. In caso di doppia recinzione, le due recinzioni devono essere distanti almeno 1 metro.
- g. obbligo di quarantena degli animali di nuova introduzione.
- h. controllo veterinario ufficiale per le macellazioni in azienda.

Sezione 1 Mappe di rischio per la PSA: un esempio metodologico.